

**Comune di Pinzolo**



**Madonna di Campiglio**  
**S. Antonio di Mavignola**

**Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici**

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, COSTANTE MANUTENZIONE E  
SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI NATALIZIE INVERNO 2020/2021  
CAMPO CARLO MAGNO - MADONNA DI CAMPIGLIO - S. ANTONIO DI MAVIGNOLA -  
PINZOLO**

(Art. 4 L.P. 19 LUGLIO 1990 N. 23 e s.m.)

### **QUADRO ECONOMICO**

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| addobbi, luminarie, ecc.                               | € 46.200,00        |
| (di cui costi della manodopera stimati in € 10.000,00) |                    |
| oneri sicurezza non ribassabili                        | € 480,00           |
| oneri di sicurezza Covid - 19                          | € 201,00           |
| <b>TOTALE SERVIZIO</b>                                 | <b>€ 46.881,00</b> |
| IVA 22%                                                | € 10.313,82        |
| Contributo Anac                                        | € 30,00            |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                  | <b>€ 57.224,82</b> |



## **Art. 1 - OGGETTO**

Il servizio ha per oggetto il noleggio, la posa in opera, il collegamento alla pubblica illuminazione, la costante manutenzione (atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento per tutto il periodo del servizio) ed il successivo smontaggio e rimozione delle luminarie e decorazioni natalizie nel Comune di Pinzolo ivi comprese le frazioni. Le installazioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e provviste delle necessarie certificazioni, garantendone il funzionamento dal 06 dicembre 2020 al 15 aprile 2021 compresi.

Le luminarie e decorazioni installate dovranno essere rimosse dopo il 15 aprile 2020 ed entro il 25 aprile 2021. Nell'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà tenere in dovuto conto, approntandone i necessari presidi ed adottandone le necessarie cautele, del fatto che le installazioni saranno soggette ad esposizione, oltre che alle normali condizioni atmosferiche invernali, ad abbondanti nevicate e gelo tipiche di una località alpina. Saranno a cura e spese della ditta appaltatrice gli oneri per il calcolo statico degli elementi di supporto e i suoi ancoraggi, la predisposizione di eventuali supporti aggiuntivi e tutto quanto necessario per assicurare, durante l'intero periodo, la posa in sicurezza di ogni elemento assumendosi la completa responsabilità di eventuali danni a cose o persone.

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura equivale a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

## **Art. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni da eseguire sono:

1. fornitura in noleggio e posa in opera (ivi compreso il collegamento alla pubblica illuminazione con verifica di capacità di potenza) di luminarie/composizioni luminose (con tecnologia LED) e decorazioni, secondo le modalità e nel rispetto delle indicazioni meglio specificate nell'allegato "Descrizione delle Installazioni". Le installazioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e provviste delle necessarie certificazioni, garantendone il funzionamento dal 06 dicembre 2020 al 15 aprile 2021 compresi.
2. manutenzione ed assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo del servizio e secondo gli orari che verranno fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione.
3. smontaggio e rimozione di tutti gli elementi installati e ripristino dello stato dei luoghi dopo il 15 aprile 2020 ed entro il 25 aprile 2021
4. calcolo statico dei sostegni ed eventuale predisposizione di elementi di sostegno.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "è vietato trattare i RAEE come normali rifiuti urbani, per cui devono essere obbligatoriamente raccolti per poi essere poi inviati ad appositi centri di raccolta. Lo smontaggio degli impianti è intesa anche come rimozione smaltimento, presso punti di conferimento autorizzati, di ogni tipo di materiale di risulta, che non possa essere riutilizzato dal noleggiatore.

L'amministrazione si riserva di richiedere la posa in opera/rimozione di alcune installazioni con tempistiche differenziate, senza che per tale ragione a ditta aggiudicatari possa richiedere alcun rimborso o risarcimento. Tempi di smontaggio anticipati o posticipati, richiesti dalla ditta appaltatrice, potranno essere concordati con l'amministrazione comunale.

4. Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nel rispetto delle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada, ed ottemperando a quanto eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

## **Art. 3 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE - PRESCRIZIONI TECNICHE**

Le luminarie dovranno essere montate a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente:

- Legge 186 del 1.03.1968, Legge 791/77;
- D.lgs 6 novembre 2007, n. 194.

- Direttiva 2014/35/UE;
- Direttiva 2014/30/UE, D. Lgs. 18/05/2016, n.80;
- EN 60598-1 Apparecchi di illuminazione – Prescrizioni generali e prove;
- EN 60598-2-20 Apparecchi di illuminazione – Prescrizioni particolari – Catene luminose;
- CEI EN 61347-2-11 Dispositivi di controllo per lampade – Prescrizioni particolari per circuiti elettronici eterogenei usati con gli apparecchi di illuminazione;
- EN 55015 Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi;
- EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica – Limiti per le emissioni di corrente armonica;
- EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica – Limitazione delle variazioni di tensioni, fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione;
- EN 61547 Apparecchiature per illuminazione generale – Prescrizioni di immunità EMC;
- IEC 529 e EN 60529 Gradi di protezione degli involucri;
- CEI 11-4 “Norme tecniche per la costruzione di linee elettriche aeree esterne”;
- CEI 64-7 “Impianti di illuminazione pubblica con alimentazione in serie”.

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) e EN 60598-2-20 (CEI 34-37) e conformi alla direttiva 2011/65/UE. Tutte le luminarie ed ogni altro accessorio dovranno essere collegate tratto per tratto per garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza e protette contro la pioggia o gli spruzzi d'acqua con grado di protezione aumentata. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica.

Eventuali supporti e ancoraggi che si rendessero necessari (ad es. pali, ganci, tiranti, ecc.) dovranno essere adeguatamente dimensionati e verificati dal punto di vista statico, non dovranno causare intralcio alla circolazione di mezzi o pedoni e dovranno essere posizionati, rispettando i franchi stradali imposti dalle norme che regolano il Codice della Strada.

L'energia elettrica di alimentazione delle luminarie sarà fornita dal Comune di Pinzolo; dovrà essere predisposto dall'appaltatore per ogni nuova linea un sottoquadro di sezionamento e sicurezza dotato di interruttore differenziale magnetotermico di caratteristiche adeguate all'impianto delle luminarie previste nel rispetto delle specifiche norme in materia.

E' assolutamente vietato che le luminarie alimentate direttamente dalla rete a 230V siano a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati come porte, finestre, balconi, ecc.

Analoghe considerazioni valgono anche per le luminarie alimentate a bassissima tensione di sicurezza (SELV) al fine di evitare manomissioni, vandalismi, ecc.

Tutti gli apparecchi non accessibili al personale non autorizzato (a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati come porte, finestre, balconi, ecc) dovranno avere Classe di Isolamento II. Gli apparecchi accessibili al personale non autorizzato dovranno avere Classe di Isolamento III.

Le installazioni dovranno garantire la massima sicurezza per i cittadini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi, nonché limiti o disturbi dell'esercizio di diritti altrui.

Tutte le attività di installazione delle luminarie dovranno essere svolte in ottemperanza alle legislazioni vigenti in materia di sicurezza ed in particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Le responsabilità in materia di sicurezza rimangono in carico all'appaltatore.

#### **Art. 4 – PRESCRIZIONI GENERALI**

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte ed i materiali da adoperarsi nell'esecuzione dello stesso dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per essere dichiarati ottimi, nel pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare tutte le normative di sicurezza ivi compresa quelle concernenti gli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

Si ribadisce che nell'esecuzione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà tenere in dovuto conto, approntandone i necessari presidi ed adottandone le necessarie cautele, del fatto che le installazioni saranno soggette ad esposizione, oltre che alle normali condizioni atmosferiche invernali, ad abbondanti nevicate e gelo tipiche di una località alpina.

#### **Art. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE**

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato d'oneri e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle disposizioni di legge regolanti i servizi pubblici, alle norme di settore ed Codice Civile per quanto non contemplato dalle norme di settore. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto ivi comprese le disposizioni concernenti la tutela infortunistica e sociale del personale e delle maestranze addetti ai lavori oggetto dell'appalto.

#### **Art. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – CERTIFICAZIONI**

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire all'Amministrazione, Certificato di Conformità, redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali, attestante che le installazioni rispettano per tipologia e modalità di installazione in conformità alle norme della regola d'arte e alla normativa che regola la materia, nonché al DM 37/2008 laddove applicabile.

Dovrà, inoltre, essere presentata una certificazione di idoneità statica delle eventuali strutture utilizzate (pali, ganci, tiranti, cavi ecc.) ecc. redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo.

L'impresa dovrà eseguire tutte le operazioni affidate, con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del Direttore dell'esecuzione all'uopo individuato e secondo quanto prescritto nel presente Capitolato.

La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita, né riduce, la piena ed incondizionata responsabilità della Ditta nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

#### **ART. 7 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio del servizio la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dell'inizio del servizio; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna del servizio e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna del servizio prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna del servizio; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affida il servizio oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

### **Art. 8 – ONERI DELL'IMPRESA**

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente foglio condizioni non possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza/ regolarità del servizio.

### **Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ.**

Ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.P. 2/2016, non si richiede il versamento della garanzia provvisoria.

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Ditta affidataria del servizio è altresì obbligata a presentare copia di adeguata polizza assicurativa - di durata pari al servizio - che tenga indenne l'Amministrazione da eventuali danni di qualsiasi tipo che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio verso terzi. La Polizza Assicurativa sarà di primaria società operante nel ramo e riconosciuta dal competente Ministero, per responsabilità contro danni materiali e diretti e consequenziali causati da qualsiasi evento o cose o persone, comprendente quindi anche la responsabilità civile contro terzi. Non sono ammesse franchigie per ogni singolo sinistro o per sinistri globali. Qualora la polizza presentata dalla Ditta aggiudicataria prevedesse tali franchigie, l'importo delle medesime sarà totalmente a carico della Ditta stessa. La durata assicurativa dovrà essere prevista per il tempo intercorrente tra l'inizio del servizio e l'ultimazione dello stesso. I massimali previsti in tale polizza, senza alcuna clausola che di fatto diminuisca la responsabilità della Ditta affidataria, sono i seguenti: - per danni materiali in esecuzione verso terzi: **€ 3.000.000,00** - per danni R.C. verso terzi: **€ 5.000.000,00** La Ditta affidataria è altresì obbligata ad adottare ogni accorgimento e cautela affinché nel corso dell'esecuzione dei lavori non si verifichino incidenti o danni di sorta sia ai propri dipendenti sia a terzi, nonché a persone o a cose in dipendenza dei lavori in oggetto, considerando esonerati sin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità, sia l'Amministrazione Comunale che i suoi dipendenti.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire idonea documentazione in merito.

### **Art. 10 - TEMPO UTILE PER L'INSTALLAZIONE E RIMOZIONE - PENALI**

La ditta dovrà completare l'installazione, garantirne il corretto funzionamento e presentare le certificazioni richieste all'amministrazione, entro e non oltre il giorno 06 dicembre 2020. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata la penale di €250,00 I.V.A. esclusa (euro duecentocinquanta/00) preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

La ditta dovrà effettuare lo smontaggio e rimozione di tutti gli elementi installati e ripristino dello stato dei luoghi dopo il 15 aprile 2021 ed entro il 25 aprile 2021.

Per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 100,00 IVA esclusa (cento/00 euro). Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del pagamento del corrispettivo dovuto.

L'amministrazione si riserva di richiedere la posa in opera/rimozione di alcune installazioni con tempistiche differenziate, senza che per tale ragione a ditta aggiudicatari possa richiedere alcun rimborso o risarcimento.

### **Art. 11 – MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA**

La ditta appaltatrice dovrà garantire la manutenzione ed assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo del servizio e secondo gli orari che verranno fissati, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione.

A tal fine dovrà fornire all'amministrazione comunale, recapito garantendo reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti. La ditta dovrà garantire l'intervento di ripristino del corretto funzionamento entro 24 dalla chiamata.

In caso di ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 250,00 I.V.A. esclusa (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'intervento.

### **Art. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio in argomento verrà aggiudicato secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m., secondo il criterio di aggiudicazione del

“prezzo più basso”, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante “ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento se l'offerta non sarà ritenuta congrua, regolare e conveniente.

Ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il contratto sarà stipulato per scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della stessa legge provinciale.

La sottoscrizione dell'offerta e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Inparticolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

### **Art. 13 - SUBAPPALTO**

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

In ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019 che dichiara: “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”, è ammesso il subappalto per l'intero importo del servizio.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti

stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### **Art. 14 – PAGAMENTI**

Il pagamento sarà eseguito, per il 50% dell'importo di contratto ad avvenuta corretta e certificata posa in opera e messa in funzione delle installazioni, per il 50% ad avvenuta rimozione delle medesime.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudato (ove previsto).

#### **Art. 15 – TUTELA DEI LAVORATORI**

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **Art. 16 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

#### **Art. 17 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORO IN CASO DI CAMBIO DI GESTIONE DELL'APPALTO**

Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della l.p. 2/2016 e dall'art. 19 del presente Capitolato e se sono previste

cessazioni connesse al cambio appalto, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, fermo restando che è garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 18 – SICUREZZA**

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs 81/08 sono stati valutati e stimati come riportato nei documenti di stima e DUVRI.

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura in tutti i suoi aspetti, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute negli artt. 22, 23, 24, 72 del D.Lgs 81/08, dal TITOLO VIII del D.Lgs 81/08, dagli Allegati V e VI del D.Lgs 81/08, nel D.M. 37/2008 (in sostituzione della L.46/90), nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il DPR 459 del 24/07/96, nel DPCM 01/03/91 e nel D.Lgs 262/02 conformità che in ogni caso dovrà essere perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Pertanto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi di inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa. Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili. La ditta dovrà provvedere alla gestione corretta e puntuale degli adempimenti in materia di assicurazione, di gestione sinistri, tassa di proprietà, carta di circolazione, e ad altre eventuali future disposizioni di legge, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni componente dei mezzi.

#### **Art. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

#### **Art. 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### **Art. 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### **Art. 22 –ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, commi 1 e 8, la ditta affidataria, a pena di nullità dell'affidamento della fornitura, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente servizio, ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante insieme alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'amministrazione verificherà in occasione del

pagamento alla ditta affidataria e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 23 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### **Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 25 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 26 – DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL VIRUS SARS-COV2**

Per l'esecuzione della fornitura oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.

#### **Art. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

#### **Art. 28 – NORMA DI CHIUSURA**

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).